

Perché siamo qui?

Decreto del “FARE”

(Legge 98 del 9 agosto 2013, Art.32)

- *In tutti i casi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo.*
- *Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.*

La Cultura della Sicurezza: un approccio metodologico



Schema 1.1 Nascita e mantenimento della cultura della sicurezza.

S. Luzzi
Vivere e Lavorare in Sicurezza
Ed. San Marco

Informazione

(Art. 2, c.1, lett. aa, D.Lgs. 81/2008)

Informazione: complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Addestramento

(Art. 2, c.1, lett. cc, D.Lgs. 81/2008)

Addestramento: complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

Formazione

(Art. 2, c.1, lett. bb, D.Lgs. 81/2008)

Formazione: **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di **competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Formazione dei lavoratori (Art. 37 D.Lgs 81/2008)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

La formazione deve avvenire in occasione:

- ✦ dell'assunzione;
- ✦ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✦ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Formazione lavoratori

	Formazione generale	Formazione specifica	Totale ore formazione
Ateco attività rischio basso	4 ore	4 ore	8 ore
Ateco attività rischio medio	4 ore	8 ore	12 ore
Ateco attività rischio alto	4 ore	12 ore	16 ore

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione preposti, dirigenti e aggiornamento

Preposti



Formazione aggiuntiva di 8 ore alla formazione come lavoratore

Dirigenti



Formazione 16 ore sostitutiva della formazione dei lavoratori

Aggiornamento



6 ore nel quinquennio per lavoratori, preposti e dirigenti

Perché siamo qui?

Modulo di Formazione Generale

Durata: 4 ore

Argomenti:

concetto di rischio;

concetto di danno;

concetto di prevenzione;

concetto di protezione;

organizzazione della prevenzione aziendale;

diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Il D.Lgs. 81/2008

- **Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **306 articoli in 13 titoli**
- **51 allegati tecnici**
- **Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)**

Il D.Lgs. 81/2008

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE


Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Un modello organizzativo



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze
- Addetti antincendio
- Addetti Primo Soccorso

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la **responsabilità dell'impresa** stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa**.

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Il datore di lavoro/dirigente scolastico

- Il **dirigente scolastico** rappresenta nella scuola un **datore di lavoro atipico** anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto/di Circolo in particolare), che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo), condizione prevista dall'art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro.

Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola Inail-Miur Ed. 2013

Doveri del datore di lavoro/dirigente scolastico

Schematicamente possono essere indicati come segue:

- costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP)
- nominare, ove necessario, almeno un Addetto SPP
- nominare, ove previsto, il Medico Competente (MC) ed assicurare l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- designare gli addetti alla gestione delle emergenze
- valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure
- contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all'interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all'interno della scuola
- organizzare e gestire le situazioni d'emergenza
- effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica)
- informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico
- assicurare la formazione e l'aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all'emergenza (RSPP, ASPP e *figure sensibili-AE, AA e APS-*), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

Ⓢ **La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi**

Ⓢ **La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Art 55: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Dirigente

(Art. 2, c.1, lett. d - D.Lgs. 81/08)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Elementi essenziali della definizione:

- espleta poteri gerarchici e funzionali;
- attua le direttive del datore di lavoro;
- organizza l'attività lavorativa.

I Dirigenti nella Scuola...

I dirigenti nella scuola

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizza, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

*Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della
Prevenzione nella Scuola Inail-Miur Ed 2013*

Preposto

(Art. 2, c.1, lett. e - D.Lgs. 81/08)

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere il ruolo dei preposti, sono essenzialmente tre:

- espleta poteri gerarchici e funzionali;
- sovrintende alle attività lavorative;
- controlla l'esecuzione del lavoro.

I Preposti nella scuola...

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

I preposti
nella scuola

*Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della
Prevenzione nella Scuola Inail-Miur Ed.2013*

Obblighi del Preposto

(Art.19 D.Lgs. 81/08)

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori/allievi dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni dell'istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informarne il dirigente scolastico
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare le istruzioni affinché i lavoratori/ allievi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il laboratorio o la zona pericolosa
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori/allievi di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- f) segnalare tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante l'attività di laboratorio o il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Art 56 D.Lgs. 81/08: sanzioni per il preposto

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);**

Obblighi del Preposto

(Art.19 D.Lgs. 81/08)

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori/allievi che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- d) informare il più presto possibile i lavoratori/allievi esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- g) frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.11.

Art 56 D.Lgs. 81/08: sanzioni per il preposto

- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).**

Lavoratore

(Art. 2, c.1, lett. a - D.Lgs. 81/08)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

... e nella scuola?

Lavoratore

Nella scuola sono classificabili come lavoratori il **personale docente e non docente**, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all'organizzazione scolastica (coordinatori di C.d.C. o team, funzioni strumentali, responsabili di laboratorio, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA, ecc.), e gli **allievi**.

Doveri di ogni lavoratore (D.Lgs. 81/08, art. 20), riscritti con il lessico scolastico:

- prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti a scuola su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal dirigente scolastico;
- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico;
- utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc.
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal dirigente scolastico
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal MC.

Art. 59: Sanzioni per i lavoratori.

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Lavoratore

(Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)

*Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; **l'allievo** degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di **laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici**, ivi comprese le **apparecchiature fornite di videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione*

CRITERI PER L'EQUIPARAZIONE

Allievi delle scuole di ogni ordine e grado

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro


oppure

- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata

oppure

- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Esercitazione: 1' organigramma della scuola



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze
- Addetti antincendio
- Addetti Primo Soccorso

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (art. 47, comma 1), scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d'istituto).

Il RLS viene individuato prioritariamente tra le RSU, altrimenti dai lavoratori tra tutti i lavoratori.

La scuola in cui nessun componente delle RSU d'istituto né, in subordine, altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST (art. 48).

Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti (art. 47, comma 7): 1 fino a 200 dipendenti, 3 se si superano i 200 (nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati a lavoratori).

Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (Art 38) che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (Art.29 comma 1) ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Art. 38: Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39: Svolgimento dell'attività di medico competente

Art. 40: Rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale

Art. 41: Sorveglianza sanitaria.

Art. 25: Obblighi del medico competente

Art.58: Sanzioni per il medico competente

Obblighi del medico competente

(Art. 25 - D.lgs. 81/2008)

- collabora con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari (nei casi previsti dalla normativa vigente);
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;

Sorveglianza sanitaria

(Art.2 comma 1, lett. M D.Lgs.81/08)

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a)* idoneità;
- b)* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c)* inidoneità temporanea;
- d)* inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico Competente
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Addetti emergenze
- Addetti antincendio
- Addetti Primo Soccorso


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Art. 2, c.1, lett. f - D.lgs. 81/2008)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La gerarchia delle opzioni per l'individuazione del RSPP



Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

(Art. 2, c.1, lett. g - D.lgs. 81/2008)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

(Art. 2, c.1, lett. 1 - D.lgs. 81/2008)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'**individuazione** dei fattori di rischio, alla **valutazione** dei **rischi** e all'individuazione delle **misure** per la **sicurezza** e la **salubrità** degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad **elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di **informazione e formazione** dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla **riunione periodica** di cui all'articolo 35;
- f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico Competente
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Addetti Emergenze
- Addetti Antincendio
- Addetti Primo Soccorso

Gestione delle Emergenze

Art. 43 D.Lgs 81/08

Il dirigente scolastico

- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell'edificio scolastico in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, e provvede al loro addestramento e formazione**
- informa tutti i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato, circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare
- programma gli interventi, prende provvedimenti e impartisce istruzioni affinché i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, in caso di pericolo grave e immediato non evitabile, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente l'edificio scolastico.
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro

Gestione delle Emergenze

Art. 43 D.Lgs 81/08


- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Gestione delle Emergenze

Art. 44 D.Lgs 81/08

- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)



Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

(Art. 35 - D.lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- 1) il documento di valutazione dei rischi;
- 2) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- 3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Enti Locali: Comune

- Il Sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale, ossia l'unica autorità che può intervenire in forma cogente per la salvaguardia della salute del cittadino.
- Per poter intervenire si avvale della collaborazione degli enti territoriali fra i quali il Dipartimento di Prevenzione delle ASL e l'ARPA.
- Rilascia le concessioni edilizie e il certificato di agibilità degli insediamenti produttivi e degli edifici pubblici, fra cui le scuole.
- Può intervenire, su richiesta motivata da parte dell'organo di vigilanza, con ordinanze che possono arrivare fino alla chiusura coatta delle attività, in caso di grave pericolo per la sicurezza e salute della collettività.
- E' il proprietario di molti edifici scolastici, di norma quelli destinati alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Enti Locali: Provincia

- La Provincia è un ente intermedio fra la Regione e i Comuni;
- esercita i compiti di programmazione socioeconomica e di pianificazione territoriale;
- è titolare di funzioni proprie e conferite per il territorio provinciale a norma delle leggi nazionali e regionali secondo il principio di sussidiarietà;
- E' proprietario o gestore di molti edifici scolastici, di norma quelli destinati alle scuole secondarie di 2° grado.

Dipartimento di Prevenzione della ASL: Servizio di Prevenzione e Vigilanza negli Ambienti di Lavoro

- E' stato indicato, dall'art. 13 del D.Lgs. 81/08 quale principale **organo di vigilanza**, insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro;
- verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro;
- controllo dei fattori di nocività, anche attraverso misurazione degli inquinanti ambientali;
- riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale con accertamento delle violazioni delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro (inchieste giudiziarie per infortuni e malattie da lavoro).

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

L'Agenzia può portare contributi ed esperienze finalizzati a diffondere la consapevolezza che la **sicurezza ambientale** è strettamente collegata a quella sul lavoro e che la salvaguardia dell'habitat collettivo dipende anche dal comportamento individuale.

L'ARPA può collaborare con il mondo della scuola in vari modi:

- collaborare, in qualità di esperti, con i docenti nell'ambito dei percorsi didattici per gli allievi;
- mettere a disposizione materiale informativo (pubblicazioni, opuscoli, sintesi di studio, dati estrapolati dalla propria banca dati informatica) per allievi e per tutto il personale della scuola;
- ospitare stage per studenti di alcune tipologie di istituti.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL

La scuola:

- può richiedere materiale informativo e didattico di interesse anche scaricabile dal sito www.inail.it ;
- può ricorrere alla professionalità del suo personale per docenza in corsi di formazione e informazione, nonché organizzare stage per studenti nelle sue sedi;
- può infine accedere ai finanziamenti destinati all'adeguamento dei fabbricati scolastici alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro o alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Le attività che il Corpo svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

- vigilanza limitatamente alla prevenzione incendi di cui al DM Interno 16.02.82, (rivolta anche alle scuole)
- rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o di specifiche deroghe per i quali sono interessati anche alcuni istituti scolastici connesse a problemi di sovraffollamento delle aule
- formazione delle figure sensibili – addetti alle emergenze evacuazione e antincendio – e rilascio del certificato di idoneità tecnica alla funzione di addetto antincendio.

Protezione Civile

- E' una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- organizzata operativamente a livello provinciale, che ha il compito di coordinare i soccorsi di tutto il sistema quando si verifica una calamità di rilevanza territoriale;
- gli ambiti di intervento sono il rischio sismico, idrogeologico, gli incendi boschivi, il rischio sanitario e antropico e la salvaguardia dei beni culturali.

Perché siamo qui?

Modulo di Formazione Generale

Durata: 4 ore

Argomenti:

- concetto di rischio;**
- concetto di danno;**
- concetto di prevenzione;**
- concetto di protezione;**
- organizzazione della prevenzione aziendale;**
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;**
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.**

Concetto di Rischio

Art.2, comma 1, lett. S, D.Lgs.81/8

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

...tradotto:

probabilità di accadimento di un evento dannoso

Concetto di Pericolo

Art.2, comma 1, lett. r, D.Lgs.81/8

Pericolo (o fonte di pericolo o fattore di rischio): proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

In altre parole, un pericolo consiste nell'esistenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni, comportamenti o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere all'individuo quando raggiungono una certa dimensione o forza. Per situazione pericolosa si intende quindi una qualsiasi situazione che espone ad uno o a più pericoli.

Concetto di Danno

La conseguenza o l'insieme di conseguenze negative associate ad un dato evento.

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.



Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità (D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera o).

Rischio, Pericolo, Danno

Situazione	Rischio	Pericolo	Danno
Coltello			
Lastra di ghiaccio			
<hr/>			

Concetto di Rischio

probabilità di accadimento di un evento dannoso.

L'**entità di un rischio** nasce quindi dalla combinazione della probabilità (P) e della gravità dei possibili danni (Magnitudo, M) per l'individuo in una situazione pericolosa

$$\mathbf{R = P \times M}$$


$$\mathbf{0 \leq R \leq 1}$$

Evento impossibile

Evento certo

Concetto di Rischio

$$R = P \times M$$




Rischio “A” = elevata probabilità di accadimento & bassa entità di danno

Rischio “B” = ridotta probabilità di accadimento & alta entità di danno


I due rischi sono equivalenti

Concetto di Rischio



Concetto di Prevenzione


Generalmente la misura di prevenzione (tecnica, organizzativa, procedurale o informativa) tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno (prevenzione primaria).



Concetto di Protezione

Insieme delle misure (quasi sempre tecniche), messe in atto sia a livello collettivo che individuale, volte a ridurre l'esposizione ad uno o più fattori di rischio.

Generalmente la misura di protezione tende ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all'esposizione ad un fattore di rischio



La valutazione del rischio



Valutazione dei Rischi

(Art. 2, comma 1, lett. q, D.Lgs.81/08)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Valutazione dei Rischi

Si definisce la seguente scala di probabilità:

1 **Bassissima**: l'evento dannoso è **improbabile**. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e poco probabili.

2 **Bassa**: l'evento dannoso è **poco probabile** ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e di probabilità non del tutto trascurabile.

3 **Media**: l'evento dannoso è **probabile**. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole probabile.

4 **Alta**: l'evento dannoso è **molto probabile**. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole tipico del processo produttivo e della organizzazione del lavoro.

Valutazione dei Rischi

Scala del danno (Magnitudo):

- 1 **Lieve**: infortunio o episodio di esposizione acuta con **inabilità velocemente regredibile** (assenza fino a 20 gg.).
- 2 **Media**: infortunio o episodio di esposizione acuta con **inabilità reversibile** (assenza da 21 a 39 gg.).
- 3 **Grave**: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di **invalidità parziale** (assenza > 40 gg.).
- 4 **Gravissimo**: infortunio o episodio di esposizione acuta con **effetti mortali o d'invalidità totale**.

Valutazione dei Rischi

- Quantificazione della probabilità **P** e dell' entità del danno **M**;
- Quantificazione di R come $R = P \times M$
- Rappresentazione grafico-matriciale di R

P

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

M

- $R > 8$** Azioni correttive indilazionabili da attuare immediatamente (pochi gg.)
- $4 \leq R \leq 8$** Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (3 mesi)
- $2 \leq R \leq 3$** Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine (6 mesi)
- $R = 1$** Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (12 mesi)

Concetto di infortunio e malattia professionale

Concetto di danno

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Infortunio sul lavoro

Malattia professionale

Infortunio sul lavoro

Evento lesivo che si verifica in **modo improvviso ed imprevisto**, per **causa violenta**, in occasione del lavoro e dal quale possono derivare per l'individuo che lo subisce la morte, un'inabilità permanente (parziale o assoluta) o un'inabilità temporanea (parziale o assoluta).

Rischi per la sicurezza:
legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.

Rischi per la sicurezza

- ➔ Strutture (scale, pareti, aperture ecc.)
- ➔ Macchine, apparecchiature, attrezzature
- ➔ Mezzi di trasporto
- ➔ Sostanze pericolose
- ➔ Impianti elettrici
- ➔ Incendi, esplosioni

Malattia Professionale

Patologia specifica la cui causa, che **agisce in modo graduale e progressivo**, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro.

Si tratta quindi di una **malattia contratta nell'esercizio di una attività lavorativa** e causata dall'**esposizione prolungata ad un agente nocivo** (chimico, fisico, organizzativo, ecc.) presente nell'attività stessa.

Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell'attività lavorativa.

Rischi per la salute: *legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.*

Rischi per la salute

- ➔ Rumore
- ➔ Vibrazioni
- ➔ Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- ➔ Condizioni climatiche
- ➔ Polveri e fibre
- ➔ Fumi, nebbie, gas, vapori

INFORTUNI STUDENTI

Sesso: Tutti

Territorio	Anno evento				
	2008	2009	2010	2011	2012
Piemonte	8.775	8.627	9.798	9.502	9.727
Valle D'Aosta	48	59	40	49	47
Lombardia	15.345	15.468	17.178	17.083	16.773
Liguria	2.508	2.583	2.621	2.617	2.510
Bolzano - Bozen	27	34	29	22	22
Trento	917	1.370	2.359	2.035	1.825
Veneto	7.589	7.762	8.224	8.001	8.460
Friuli Venezia Giulia	1.918	1.854	1.941	1.791	1.766
Emilia Romagna	8.473	8.470	9.596	9.333	8.701
Toscana	5.879	5.130	4.890	4.971	4.945
Umbria	1.650	1.689	1.867	1.886	1.715
Marche	3.033	2.935	3.033	2.695	2.559
Lazio	5.919	5.770	6.231	6.059	5.741
Abruzzo	1.953	1.791	2.234	2.137	2.056
Molise	654	597	633	611	614
Campania	6.080	5.952	6.265	5.855	5.164
Puglia	7.352	6.851	6.929	6.385	5.770
Basilicata	921	842	989	893	799
Calabria	2.167	1.983	2.093	2.172	2.063
Sicilia	5.705	5.555	5.829	5.660	4.978
Sardegna	1.851	1.698	1.840	1.768	1.704
TOTALE	88.764	87.020	94.619	91.525	87.939

INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI 2007-2012

		Anno evento							
Territorio	Provincia	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Lombardia	Bergamo	19.174	18.280	15.831	15.817	15.255	13.818		
	Brescia	24.479	22.607	18.462	18.590	17.317	15.555		
	Como	8.804	8.292	7.326	7.095	6.554	6.171		
	Cremona	7.604	7.067	6.341	6.172	5.794	5.276		
	Lecco	5.668	5.412	4.490	4.553	4.269	3.738		
	Lodi	2.756	2.819	2.596	2.656	2.704	2.572		
	Mantova	8.750	7.806	7.095	6.700	6.522	5.908		
	Milano	53.735	53.696	51.371	41.696	40.075	38.025		
	Pavia	6.987	6.556	5.764	5.986	5.887	5.426		
	Sondrio	3.224	2.862	2.633	2.686	2.395	2.283		
	Varese	14.316	14.179	12.226	12.192	11.509	10.520		
	Monza e Della Brianza				9.169	8.726	7.810		
TOTALE LOMBARDIA		155.497	149.576	134.135	133.312	127.007	117.102		
MORTALI		214	175	182	127	120	133		
	ITALIA	912.379	875.347	790.397	776.099	725.174	656.514		
	MORTALI	1.207	1.120	1.052	972	852	824		